



45/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14748** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

F. R., nato a omissis e residente a omissis, elettivamente domiciliato a Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

PER l'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione secondo la previsione di cui all'art. 4, co. 2bis L. n. 206/2004

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Fabio Pisani per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; nessuno è comparso per il

Ministero della difesa.

Ritenuto in

F A T T O

Il generale R. F. è stato vittima di atto terroristico ed è stato collocato in congedo assoluto dal 06 febbraio 1996 per non idoneità al servizio militare incondizionato, a causa della perdita della gamba destra.

Successivamente il ricorrente è stato richiamato in servizio nel Ruolo d'onore, dal 13 gennaio 1998 al 25 novembre 2016 (secondo la prospettazione attorea; sino al giorno 24 novembre 2016 secondo quanto invece sostenuto dall'INPS).

Con ricorso depositato il 24 ottobre 2019 innanzi questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, con l'attribuzione *“di tutti i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo, in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della difesa per effetto del richiamo in servizio nel Ruolo d'Onore, dal 13 gennaio 1998 al 25 novembre 2016”*.

La domanda è stata rigettata con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 180/2021, successivamente annullata con sentenza n. 416/2023 della terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, la quale ha rinviato il giudizio al giudice di primo grado, *“affinché provveda, in diversa composizione, ad accertare la sussistenza del diritto dell'appellante ai benefici previsti dall'art. 4 co. 2bis L. 206/2004 – accertamento che costituisce una questione di fatto, sottratta alla cognizione del giudice di appello – pronunciandosi anche*

sulle spese del presente grado”.

Il ricorrente ha quindi riassunto innanzi questa Sezione territoriale il presente giudizio, il quale – giova ribadire – in seguito alla pronuncia della Sezione d'appello, ha ad oggetto nella presente sede unicamente l'accertamento dei presupposti di fatto del diritto riconosciuto dal citato art. 4, co. 2bis L. 206/2004, il quale prevede: *“Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa [...] purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.”*

Nel caso di specie risulta controverso solamente il secondo requisito previsto dalla norma, rappresentato dal raggiungimento del periodo massimo pensionabile, mentre il requisito relativo al grado di invalidità permanente risulta pacificamente configurato.

Occorre verificare, quindi, se al momento della cessazione del secondo periodo di servizio, iniziato il 13.01.1998 e terminato a novembre 2016, il ricorrente avesse raggiunto “il periodo massimo pensionabile”. Se l'ultimo giorno di servizio sia il giorno 24 o il giorno 25 novembre 2016 risulta irrilevante, come si dirà.

La difesa del ricorrente ritiene che tale presupposto sussista, in quanto

il generale F., secondo la prospettazione di parte, avrebbe lavorato sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale e solo in tale momento sarebbe stato posto d'ufficio in congedo.

L'INPS contesta tuttavia la correttezza di tali considerazioni e chiede che il ricorso venga rigettato, in quanto infondato. L'Istituto previdenziale richiama, in particolare, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 12 co. 12bis del D.L. 30 luglio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale ha innalzato di sette mesi il requisito di accesso ai trattamenti pensionistici per il 2016, rispetto al limite ordinamentale.

Per i generali di corpo d'armata dell'esercito tale limite, già fissato in sessantatré anni dall'art. 925 del D.Lgs. n. 66/2010, era perciò elevato a sessantatré anni e sette mesi.

La difesa di parte resistente conclude evidenziando che il sig. F., nato il omissis, al momento della cessazione dal servizio, in data 24 novembre 2016, non aveva neppure compiuto i sessantatré anni e quindi non avrebbe diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 4, comma 2 bis, L. n. 206/2004.

All'udienza del 16 ottobre 2024 le parti hanno ribadito il contenuto dei rispettivi atti difensivi e le relative conclusioni sopra illustrate.

Considerato in

DIRITTO

Come detto, forma oggetto del presente giudizio di rinvio unicamente l'accertamento del requisito richiesto dall'art. 4 co. 2bis L. 206/2004,

rappresentato dal raggiungimento del periodo massimo pensionabile,

da parte del ricorrente, al momento della cessazione del secondo

periodo lavorativo, iniziato il 13.01.1998 e cessato a novembre 2016.

Ciò premesso, tale presupposto non risulta configurato nel caso di

specie e per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento, come

di seguito meglio precisato.

Il periodo massimo pensionabile corrisponde, per il ricorrente, al

raggiungimento di sessantatrè anni e sette mesi, in virtù

dell'elevazione operata dal Decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze del 16 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 12 co.

12bis del D.L. 30 luglio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010 n. 122.

Diversamene da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non trova

applicazione nel caso in esame la previsione di cui all'art. 1 co. 8 L.

503/1992, secondo cui *"l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1,*

non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento", in

quanto tale deroga si riferisce e trova applicazione unicamente

nell'ambito del regime della assicurazione generale obbligatoria e

quindi non può trovare applicazione nei confronti di coloro che risultino

dispensati dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi

proficuo lavoro (in senso conforme la circolare Inpdap n. 16 del 23

Luglio 1993 – doc. 9 INPS).

Considerato che il ricorrente, nato il omissis, è stato collocato a riposo

il giorno 24 novembre 2016, ultimo giorno di servizio secondo la

documentazione fornita dal Centro unico stipendiale dell'Esercito (doc.

2 pag. 13 e ss. INPS), prima del compimento di 63 anni, deve concludersi nel senso che egli non aveva raggiunto, in tale data, il requisito del periodo massimo pensionabile, richiesto dall' 4 co. 2bis L. 206/2004, pari a 63 anni e 7 mesi.

Risulta così assorbita la questione relativa alla data del collocamento in congedo, da individuarsi correttamente nel giorno 25 novembre (ultimo giorno di servizio 24 novembre 2016), come sostenuto dall'INPS e come risultante dalla comunicazione del Centro unico stipendiale dell'Esercito (doc. 2 INPS pag. 11 e ss.).

3. Considerata la particolare complessità della materia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, anche con riferimento al giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. **14748** del registro di segreteria:

rigetta il ricorso;

spese del grado di giudizio di appello e del presente giudizio integralmente compensate.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 16 ottobre 2024.

Il Giudice

Sergio Antonio Prestianni

